

28/11/96

Protocollo ricognitivo  
delle prestazioni e versamenti E.B.E.R.  
ai fini dell'applicazione dell'art. 9 bis  
della Legge n. 166/91

Il giorno 28 Novembre 1996 si sono incontrate le parti sociali promotrici dell'E.B.E.R. Ente Bilaterale Emilia Romagna, CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL dell'Emilia Romagna per valutare il regime contributivo cui assoggettare i versamenti previsti per i Fondi costituiti in applicazione degli Accordi Interconfederali 21/7/1988 e 3/9/1996

Le parti:

- visto l'art. 12 della Legge 30 Aprile 1969 n. 153;
- visto l'art. 9 bis della legge 1 giugno 1991 n. 166;
- visto l'Accordo Interconfederale Nazionale 21/7/1988;
- visto l'Accordo Interconfederale Nazionale 3/8 - 3/12/1992;
- visto l'Accordo Interconfederale Regionale 23/7/1990;
- visto l'Accordo Interconfederale Regionale 25/10/1994;
- visto l'Accordo Interconfederale Nazionale 4/5/1995;
- visto l'Accordo Interconfederale Regionale 6/2/1996;
- visto l'Accordo Interconfederale Nazionale 3/9/1996;

ravvisata l'opportunità di diramare indicazioni chiare ed univoche a tutte le imprese artigiane dell'Emilia Romagna al fine di assicurare la necessaria uniformità di comportamento anche alla luce dei chiarimenti diramati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con circolare 2/5/94 n. 131

convengono

di procedere alla ricognizione delle attuali prestazioni previste dall'E.B.E.R. per identificare il regime contributivo dei versamenti ai singoli Fondi aderenti all'Ente Bilaterale stesso.

Pertanto le parti congiuntamente ritengono:

1) quanto ai versamenti dovuti dalle imprese per il Fondo Relazioni Sindacali, attualmente pari a L. 9.000 per lavoratore in forza nel mese di Ottobre, da versarsi tramite DM10 relativo al mese di Dicembre di ogni anno, che:

sono da considerarsi esenti da ogni contribuzione sia ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell'art. 9bis della L. 166/91 in quanto prevedono prestazioni esclusivamente finalizzate al funzionamento delle rappresentanze sindacali di bacino così come previsto dall'A.I. 21/7/1988.

2) Quanto ai versamenti dovuti dalle imprese per il funzionamento delle rappresentanze alla sicurezza, attualmente pari a L. **10.000** per lavoratore in forza nel mese di Ottobre, da versarsi tramite DM10 relativo al mese di dicembre di ogni anno, che:

sono da considerarsi esenti da ogni contribuzione sia ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell'art. 9bis della L. 166/91 in quanto prevedono prestazioni esclusivamente finalizzate al funzionamento delle rappresentanze per la sicurezza così come previsto dall'Accordo Interconfederale Nazionale 3/9/1996.

3) Quanto ai versamenti dovuti dalle imprese per il Fondo Formazione Teorica, attualmente pari a L. **125.000** o L. **500.000** per singolo CFL avviato alla formazione, che:

sono da considerarsi esenti da ogni contribuzione sia ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell'art. 9bis della L. 166/91 in quanto prevedono prestazioni di servizio soggette a imposizione fiscale finalizzate alla formazione dei lavoratori assunti in applicazione della L. 863/84 e successive modifiche e integrazioni.

4) Quanto ai versamenti dovuti dalle imprese per il Fondo Sostegno al Reddito, attualmente pari a L. **110.000** per lavoratore in forza nel mese di Ottobre, da versarsi entro il 20 gennaio di ogni anno, che:

a) una quota pari a L. **66.000**, accantonata per interventi a favore dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'A.I. 21/7/88 così come modificato in data 22/6/93, considerata la funzione previdenziale-assistenziale in senso proprio o lato delle somme versate, deve essere assoggettata alla contribuzione di solidarietà pari al 10% di cui al 2° comma dell'art. 9 bis L. 1/6/91 n. 166.

b) Una quota pari a L. **22.000** è da considerarsi esente da ogni contribuzione sia ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell'art. 9 bis della L. 166/91, poichè prevede prestazioni esclusivamente a favore delle imprese o il finanziamento di studi e ricerche senza tradursi direttamente in benefici a favore dei lavoratori.

c) Una quota pari a L. **22.000** è da considerarsi esente da ogni contribuzione sia ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69 sia ai sensi dell'art. 9 bis della

28/11/96

L. 166/91, poiché prevede prestazioni comuni senza tradursi direttamente in benefici a favore dei lavoratori.

Le parti riconoscono pertanto che la somma di L. 66.000 versate al Fondo Sostegno al Reddito a favore dei lavoratori dipendenti deve essere assoggettata alla contribuzione di solidarietà del 10%, mentre le rimanenti quote riconosciute ai fondi aderenti all'E.B.E.R. - Ente Bilaterale Emilia Romagna sono del tutto escluse da ogni e qualsiasi contribuzione previdenziale.

Le provvidenze erogate dall'E.B.E.R. - Fondo Sostegno al Reddito ai lavoratori dipendenti non costituiscono pertanto base imponibile ai fini previdenziali e assistenziali avendo assolto tale onere ai sensi del 2° comma art.9bis L. 1/6/91 n. 166.

CNA  
CONFARTIGIANATO  
CASA  
CLAAI

CGIL  
CISL  
UIL



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it

28/11/96

Accordo di attuazione  
del D.Lgs.vo n. 626/94 così come modificato  
dal D.Lgs.vo n. 241/96 ai sensi dell' A.I. 3/9/96

CONFARTIGIANATO, CNA, CASA e CLAAI

E

CGIL, CISL, UIL  
dell'Emilia Romagna

VISTO

l'Accordo Interconfederale Nazionale sottoscritto in data 3/9/96

CONVENGONO

**1.** Di costituire, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, il Comitato Paritetico Regionale Artigianato (All. 1 - atto di costituzione).

**1.1** Il CPRA ha sede presso l'E.B.E.R., che ne curerà la segreteria tecnica.

**1.2** L'Organismo regionale è paritetico. I componenti sono espressi in numero di 1 da ogni parte sociale. I nominativi dovranno essere formalizzati, dalle parti, alla segreteria tecnica entro la data indicata al punto 1.

**1.3** La carica dei componenti del CPRA ha durata quadriennale.

**2.** Di definire l'ambito territoriale per la costituzione degli Organismi paritetici.

Nell'immediato si fa riferimento agli ambiti territoriali già definiti per le sedi di Bacino, ferma restando la successiva verifica ed autorizzazione a livello regionale.

**2.1** Tali Organismi paritetici territoriali sono costituiti entro 60 giorni dalla firma del presente Accordo (All. 2 - atto di costituzione).

**2.2** L'Organismo territoriale è composto da non più di 7 membri espressi pariteticamente dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali. I nominativi dovranno essere formalizzati, dalle parti, alla segreteria

28/11/96

tecnica presso l'E.B.E.R. entro la data indicata al punto 2.1. La riunione di insediamento dell'OPTA sarà promossa dal CPRA d'intesa con le parti territoriali.

La carica dei componenti dell'OPTA ha durata quadriennale.

**2.3** Il funzionamento dell'attività degli organismi territoriali verrà garantito con risorse impegnate a tale scopo dal Fondo Sostegno al Reddito - interventi comuni.

Il Fondo si doterà di apposito regolamento per la gestione operativa degli organismi.

**3.** Di definire le modalità di accantonamento della quota in carico alle imprese.

**3.1** La quota è pari a Lit. 10.000 per ciascun dipendente, di cui Lit. 8.000 per l'attività del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza territoriale e Lit. 2.000 per la funzionalità e la segreteria tecnica del CPRA.

Le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato, associate alle confederazioni firmatarie dell'A.I. 3/9/96, sono tenute al versamento di una quota pari a L. 25.000 di cui L. 10.000 per la costituzione dei Rappresentanti Territoriali alla Sicurezza e L. 15.000 per l'accesso agli OPTA al fine di ottemperare agli obblighi di legge.

Ogni impresa è tenuta al versamento entro il 20 gennaio di ogni anno presso il Fondo Relazioni Sindacali con riferimento al numero dei dipendenti in forza al 31 ottobre di ogni anno.

**3.2** In coerenza con le disposizioni legislative vigenti, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.

**3.3** Le imprese non sono tenute al versamento delle quote relative a lavoratori a domicilio, lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, lavoratori assunti ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali). Per i lavoratori con contratto part time il contributo è dovuto in misura intera.

**3.4** Le imprese che, alla data del versamento, hanno in forza esclusivamente lavoratori per i quali il versamento è escluso, rientrano nell'attività dei Rappresentanti territoriali per la sicurezza.

**3.5** Il Fondo si doterà di apposito regolamento per la gestione delle somme.

4. Di provvedere al finanziamento delle attività formative, in attuazione del D.Lgs. n. 626/94, sia con risorse eventualmente previste dal sistema degli enti, sia attraverso l'individuazione di forme di finanziamento pubblico.

Le parti, sulla base dei programmi formativi riferiti ai rappresentanti territoriali alla sicurezza, concordano di finanziarli, sulla base delle esigenze individuate dal CPRA con risorse impegnate a tale scopo dal Fondo Sostegno al Reddito - interventi comuni.

5. Per le imprese di cui al punto 6 A.I. 3/9/96, in applicazione del comma 6.3, si conviene che le OO.SS. comunichino, con un preavviso di almeno 3 gg., alle OO.AA. costituite presso gli OPTA, la data di svolgimento dell'assemblea aziendale per l'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all'interno dell'azienda.

6. L'accordo si applica nelle aziende o unità produttive aderenti a Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell'accordo. L'accordo, sino alla data di stipula dei CCNL, si applica - per i vari settori - a tutte le imprese associate alle Organizzazioni delle Confederazioni Artigiane firmatarie.

Sono pertanto interessate al versamento tutte le imprese, anche non artigiane, associate alle Confederazioni firmatarie del protocollo e rientranti nel numero di dipendenti previsto dalla norma.

Per le imprese del settore edile valgono le norme previste dal CCNL e i versamenti a favore del rappresentante alla sicurezza non vengono effettuati tramite l'Ente Bilaterale.



CNA  
CONFARTIGIANATO  
CASA  
CLAAI

CGIL  
CISL  
UIL

28/11/96

## All.1

### *Comitato paritetico regionale artigianato (CPRA)*

1. È costituito in data odierna, tra le parti firmatarie del presente Accordo, il Comitato Paritetico Regionale Artigianato, di seguito chiamato CPRA. Il CPRA ha sede presso l'Ente Bilaterale Regionale, che ne curerà la segreteria tecnica.

1.1 Tale Organismo, in tema di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nelle imprese, avrà il compito di :

- promuovere, monitorare e coordinare l'attività degli organismi paritetici territoriali;
- individuare in ambito regionale, con l'apporto sistematico degli organismi paritetici territoriali e dell'osservatorio regionale, i fabbisogni, al fine di proporre le iniziative conseguenti;
- raccogliere e archiviare le esperienze territoriali di prevenzione, sicurezza, tutela della salute, al fine della loro diffusione;
- raccogliere i nomi dei rappresentanti alla sicurezza;
- raccogliere ed archiviare gli atti di costituzione degli OPTA e degli altri adempimenti formali che le parti regionali dovessero decidere;
- promuovere e programmare l'attività formativa degli OPTA e delle rappresentanze alla sicurezza;
- proporre moduli formativi dedicati ai lavoratori o ai datori di lavoro;
- interloquire con gli Enti istituzionali preposti per promuovere e qualificare le azioni, anche al fine di ricercare forme di sostegno economico finalizzato ai programmi di risanamento ambientale e per la sicurezza, soprattutto quelli concordati tra le parti regionali e per favorire l'adozione di criteri omogenei di intervento, compresa l'attività di vigilanza;
- effettuare il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa in ambito regionale;
- fornire, anche sulla base delle indicazioni del CPNA, orientamenti applicativi;
- comporre eventuali controversie non risolte a livello territoriale, sottoposte dall'OPTA o da una delle parti componenti l'OPTA;
- attuare tutto ciò che in campo di prevenzione, igiene, sicurezza, tutela della salute nelle imprese, le parti regionali congiuntamente decidano di demandare.

28/11/96

1.2 Il CPRA è composto da 7 membri espressi pariteticamente dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

1.3 Il Comitato è coordinato congiuntamente da un componente di espressione delle Organizzazioni Artigiane e un componente di espressione delle Organizzazioni Sindacali, che vengono nominati a partire dalla prima riunione utile per l'insediamento dell'Organismo regionale e restano in carico per un biennio.



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it





28/11/96

## All. 2

### *Organismo paritetico territoriale (OPTA)*

1. È costituito, in data odierna, tra le Associazioni dei datori di lavoro e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo l'Organismo Paritetico Territoriale Artigianato, di seguito chiamato OPTA.

1.1 Tale Organismo ha il compito di promuovere la prevenzione, anche con azioni finalizzate alla tutela e alla sicurezza in specifici comparti produttivi. Ha funzioni di orientamento e di promozione di iniziative anche formative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Programma i fabbisogni e gli obiettivi della formazione e li verifica in sede di CPRA.

1.2 L'OPTA procede all'analisi del bacino di utenza, sulla base dei dati forniti dagli Enti preposti e dagli Osservatori, con riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei comparti, all'analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali.

1.3 L'OPTA è la sede in cui si esplicano gli obblighi di informazione e consultazione ai sensi del presente Accordo tra le parti, applicativo del decreto legislativo n. 626/94; al fine di facilitare l'esercizio degli obblighi da parte delle imprese, adotta gli schemi e le procedure definite a livello regionale; effettua, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti e dagli osservatori contrattuali, il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni o promossi dalle Organizzazioni Artigiane.

1.4 L'OPTA, inoltre, può fornire alle USL indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento dei compiti, compresa la vigilanza, tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni, congiuntamente assunti dalle parti territoriali, per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione.

1.5 L'OPTA riceve, con relativa comunicazione, l'elenco dei responsabili (del servizio prevenzione e protezione, dell'evacuazione, dell'antincendio, del pronto soccorso) e degli addetti, nonché dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; riceve le designazioni dei medici competenti effettuate dalle imprese.

1.6 L'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 19, Decreto Leg.vo n. 626/94, avviene alla presenza dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato. A tal fine il rappresen-

tante territoriale per la sicurezza deve comunicare per iscritto alla componente datoriale dell'OPTA le aziende interessate, in modo da consentire quanto previsto al seguente punto. A questo scopo la componente datoriale indicherà uno o più referenti.

**1.7** L'Associazione a cui l'impresa è iscritta o ha dato mandato dovrà confermare la propria disponibilità entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. I termini temporali per l'accesso all'impresa non potranno superare i successivi 7 giorni. Il rappresentante territoriale per la sicurezza procederà comunque nell'esercizio delle sue prerogative in caso di mancata conferma, nei termini temporali di cui al punto precedente.

**1.8** Fermo restando i diritti che la legge attribuisce al lavoratore nei casi di pericolo grave ed immediato, i termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a 3 giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori.

**1.9** Le parti infine concordano, per le imprese di cui al punto 6 A.I. 3/9/96, in applicazione al comma 6.3, che le OO.SS. comunichino, con un preavviso di almeno 3 gg., alle OO.AA. costituite presso gli OPTA, la data di svolgimento dell'assemblea aziendale per l'elezione del rappresentante sindacale alla sicurezza.

**2.** Per i servizi esterni promossi dalle OO.AA. territoriali, le stesse provvedono a dare opportuna comunicazione all'OPTA circa la composizione di tali servizi.

**2.1** Nel caso in cui le imprese aderiscano ai servizi esterni non promossi dalle associazioni territoriali, l'Organismo paritetico riscontra la conformità del contenuto della comunicazione circa la composizione e la qualificazione di tale servizio.

**2.2** Le aziende con servizio interno provvedono a fornire la relativa comunicazione all'Organismo paritetico direttamente o attraverso l'associazione territoriale di appartenenza.

**2.3** L'OPTA è prima istanza di riferimento in merito a eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentate dal presente Accordo.

**2.4** L'OPTA è composto da non più di 7 membri espressi pariteticamente dalle Organizzazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali (1 per singola Organizzazione).

**2.5** L'Organismo è coordinato congiuntamente da un componente di espressione delle Organizzazioni Artigiane e un componente di espressione delle Organizzazioni Sindacali, che vengono nominati dalla prima riunione utile per l'insediamento dell'OPTA e restano in carica per un biennio.

28/11/96

### All. 3

*Regolamentazione per il funzionamento  
del comitato paritetico regionale costituito  
ai sensi dell'A.I. 3/9/96 (CPRA)*

1. Per il funzionamento del CPRA si utilizza una parte (L. 2.000) delle L. 10.000 per dipendente versate dalle imprese ai sensi dei punti 4.11 e 4.12 dell'A.I. 3/9/96.

2. Sulla base di quanto previsto al punto 4.13 dell'A.I. 3/9/96, le risorse per il funzionamento degli RLST e del CPRA verranno raccolte tramite versamenti delle imprese al Fondo Relazioni Sindacali (previsto dall'A.I. 21/7/88), gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS.

Pertanto le imprese fino a 15 dipendenti nelle quali, in applicazione delle procedure previste dall'Accordo Interconfederale 3/9/96, non sia stato eletto il Rappresentante Aziendale per la Sicurezza, sono tenute a versare al Fondo Relazioni Sindacali L. 19.000 annuali per ogni dipendente in forza al 31 Ottobre.

Le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato, associate alle confederazioni firmatarie dell'A.I. 3/9/96, sono tenute al versamento di una quota pari a L. 25.000 di cui L. 10.000 per la costituzione dei Rappresentanti Territoriali alla Sicurezza e L. 15.000 per l'accesso agli OPTA al fine di ottemperare agli obblighi di legge.

Viene costituita all'interno del Fondo una Commissione paritetica di controllo, per verificare il flusso dei versamenti ed operare una corretta divisione delle risorse per le rispettive finalità (L. 7.500 per la rappresentanza sindacale, L. 1.500 per le attività comuni, L. 8.000 per i RLST, L. 2.000 per il CPRA).

### 3. Compiti del CPRA:

l'organismo promuove e coordina l'attività degli OPTA, predisponendo anche modalità omogenee di funzionamento degli stessi.

Ha funzioni di individuazione dei fabbisogni in materia di sicurezza nel lavoro e di definizione di proposte di iniziativa, con il contributo degli OPTA e degli Osservatori regionali di categoria contrattualmente previsti.

Il CPRA promuove e programma l'attività formativa degli OPTA e delle rappresentanze alla sicurezza dei lavoratori e degli artigiani, predisponendo a tal

fine moduli formativi adeguati e specifici per ogni figura di rappresentanza.  
Il CPRA predispose il necessario materiale di informazione e formazione per gli OPTA, i RLS, i lavoratori e le imprese.

Il CPRA realizza un rapporto con i poteri pubblici preposti alla sicurezza (Regione ed altri Enti istituzionali) al fine di definire criteri omogenei di intervento nel settore, compresa l'attività di vigilanza.

Il CPRA raccoglie, archivia e divulga le esperienze territoriali ed aziendali su sicurezza e prevenzione; esercita un monitoraggio sullo stato di applicazione della 626 e degli accordi applicativi previsti.

Il CPRA costituisce un archivio con gli atti costitutivi degli OPTA e gli elenchi nominativi dei componenti degli OPTA e dei rappresentanti alla sicurezza dei lavoratori e dei responsabili alla sicurezza delle imprese.

Il CPRA infine svolge un ruolo di composizione delle controversie ad esso sottoposte dagli OPTA congiuntamente o singolarmente da una delle parti sindacale o artigiana presenti nell'OPTA.

4. L'organismo è coordinato congiuntamente da un componente di espressione delle Organizzazioni Artigiane e un componente di espressione delle Organizzazioni Sindacali, che vengono nominati nella riunione d'insediamento del CPRA e restano in carico per un biennio.

28/11/96

All. 4

*Regolamentazione per il funzionamento  
degli organismi paritetici territoriali costituiti  
ai sensi dell'A.I. 3/9/96 (OPTA)*

1. Il Fondo interviene a garanzia del funzionamento dell'attività degli organismi territoriali così come previsto dal punto 1.3 dell'accordo interconfederale nazionale 3/9/96.

2. Le risorse necessarie verranno impegnate dal Fondo Sostegno al Reddito - interventi comuni, così come previsto dal punto 2.3 dell'accordo interconfederale regionale 28/11/96.

3. Compiti dell'OPTA:

l'organismo ha il compito di promuovere la prevenzione, anche con azioni finalizzate alla tutela e alla sicurezza in specifici comparti produttivi. Ha funzioni di orientamento e di promozione di iniziative nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Programma i fabbisogni e gli obiettivi della formazione stessa e li verifica in sede di CPRA.

L'OPTA procede all'analisi del bacino di utenza, sulla base dei dati forniti dagli Enti preposti e dagli Osservatori, con riferimento alle tipologie aziendali, alla consistenza numerica dei comparti, all'analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali.

L'OPTA è la sede in cui si esplicano gli obblighi di informazione e consultazione; al fine di facilitare l'esercizio degli obblighi da parte delle imprese, adotta gli schemi e le procedure definite a livello regionale; effettua, sulla base dei dati forniti dagli enti preposti e dagli osservatori contrattuali, il monitoraggio dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni o promossi dalle Organizzazioni Artigiane.

L'OPTA, inoltre, può fornire alle USL indicazioni in merito alle attività di prevenzione, igiene, sicurezza e tutela della salute anche al fine di consentire che lo svolgimento dell'intero arco dei compiti, compresa la vigilanza, ad esse assegnati, tenga conto della specifica realtà produttiva delle piccole imprese e degli impegni, congiuntamente assunti dalle parti territoriali, per agevolare e garantire la realizzazione delle misure di prevenzione e protezione.

L'OPTA riceve, con relativa comunicazione, l'elenco dei responsabili (del servizio, dell'evacuazione, dell'antincendio, del pronto soccorso) e degli addetti, nonché dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; riceve le designazioni dei medici competenti effettuate dalle imprese.

L'OPTA è prima istanza di riferimento in merito a eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge regolamentate dall'accordo 3/9/96.

4. L'Organismo è coordinato congiuntamente da un componente di espressione delle Organizzazioni Artigiane e un componente di espressione delle Organizzazioni Sindacali, che vengono nominati dalla prima riunione utile per l'insediamento dell'OPTA e restano in carica per un biennio.

5. Il Fondo Sostegno al Reddito - interventi comuni, al fine di garantire la funzionalità degli organismi territoriali così come previsto al punto 1, stanzerà ogni anno un importo per la voce specifica di spesa sulla base delle disponibilità di bilancio.

6. Gli stanziamenti verranno suddivisi, per l'anno 1997, in parti tre uguali finalizzate rispettivamente al funzionamento della struttura tecnica fornita dall'E.B.E.R. e ai 2 coordinatori previsti dal punto 2.5 dell'accordo interconfederale regionale 28/11/96 (all. 2 Organismo paritetico territoriale).

7. Per l'anno 1997 le suddivisioni delle risorse per singolo bacino verranno effettuate sulla base delle imprese artigiane con dipendenti desumibili dalla banca dati in possesso dell'E.B.E.R.

8. Il Comitato di Gestione verifica, nel corso dell'anno, la funzionalità delle strutture territoriali e l'eventuale compatibilità delle risorse impegnate.

28/11/96

All. 5

*Regolamentazione per il funzionamento  
dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza  
costituiti ai sensi dell'A.I. 3/9/96*

**A. Rappresentante territoriale per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti, esclusi apprendisti e assunti con cfl)**

1. Nell'ambito territoriale definito per gli OPTA, vengono istituiti i Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori alla Sicurezza (di seguito denominati RLST), formalizzati dalle OO.SS. firmatarie dell'A.I. 3/9/96, intendendosi per queste ultime sia le Organizzazioni confederali, che le rispettive Federazioni di Categoria. I rappresentanti territoriali per la sicurezza potranno essere designati o eletti dai lavoratori dipendenti delle imprese territorialmente interessate.

2. Concorrono al finanziamento del RLST le imprese fino a 15 dipendenti nelle quali, in applicazione delle procedure previste dall'Accordo Interconfederale 3/9/96, non sia stato eletto il Rappresentante Aziendale per la Sicurezza. Il finanziamento, ai sensi del punto 4.11 A.I. 3/9/96, risulta pari a L. 10.000 annue per dipendente.

Le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato, associate alle confederazioni firmatarie dell'A.I. 3/9/96, sono tenute al versamento di una quota pari a L. 25.000 di cui L. 10.000 per la costituzione dei Rappresentanti Territoriali alla Sicurezza e L. 15.000 per l'accesso agli OPTA al fine di ottemperare agli obblighi di legge.

Sulla base di quanto previsto al punto 4.13 dell'A.I. 3/9/96, le risorse per il funzionamento degli RLST e del CPRA verranno raccolte tramite versamenti delle imprese al Fondo Relazioni Sindacali (previsto dall'A.I. 21/7/88), gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS.

Pertanto le imprese fino a 15 dipendenti nelle quali, in applicazione delle procedure previste dall'Accordo Interconfederale 3/9/96, non sia stato eletto il Rappresentante Aziendale per la Sicurezza, sono tenute a versare al Fondo Relazioni Sindacali L. 19.000 annuali per ogni dipendente in forza al 31 Ottobre.

Viene costituita all'interno del Fondo una Commissione paritetica di controllo, per verificare il flusso dei versamenti ed operare una corretta divisione delle risorse per le rispettive finalità (L. 7.500 per la rappresentanza sindacale, L. 1.500 per le attività comuni, L. 8.000 per i RLST, L. 2.000 per il CPRA).

3. Le imprese di nuova costituzione dovranno versare, entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui effettuano l'assunzione di personale dipendente, una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura fino a fine anno. Le quote andranno versate sulla base dei lavoratori in forza al termine del primo mese nel quale si effettuano le assunzioni. Per "imprese di nuova costituzione" si intendono anche le imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell'anno, si dotano di personale dipendente.

I datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del Mod. DM10/2 relativo al mese di assunzione, l'importo del contributo a favore del Fondo Relazioni Sindacali preceduto dalla dicitura "Contr.Ass.Contr." e dal codice "W 150".

Il versamento verrà effettuato entro il 20 del mese successivo, data di scadenza del DM10.

Le imprese tenute sia al versamento delle quote relative al Fondo Relazioni Sindacali sia agli adempimenti relativi all'Accordo Interconfederale Nazionale 3/9/96 per il finanziamento del rappresentante territoriale alla sicurezza, potranno sommare gli importi a favore del Fondo e effettuare un unico versamento.

4. Le risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività prevista per i RLST, derivano dall'utilizzo di una parte (L. 8.000) delle L. 10.000 a dipendente, versate dalle imprese ai sensi del punto 4.11 dell'A.I. 3/9/96.

5. I RLST, trascorsa la fase transitoria, pur rientrando nel sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese che occupano fino a 15 dipendenti, non possono identificarsi nei rappresentanti sindacali di bacino previsti dall'A.I. 21/7/88.

6. I RLST, qualora siano lavoratori, non potranno essere scelti in aziende con meno di 5 dipendenti.

7. I RSL sono consultati (sulle materie previste dalla 626) nella sede dell'OPTA, tramite l'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato o tramite i vari soggetti qualificati e delegati dal datore di lavoro.



28/11/96

8. L'accesso ai luoghi di lavoro del RLS avviene alla presenza dell'Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato. A tal fine il RLST deve comunicare per iscritto alla componente datoriale dell'OPTA le aziende interessate, per permettere alla componente datoriale stessa di indicare una o più persone delegate all'accesso ai luoghi di lavoro assieme al RLST.

Entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta l'Associazione a cui l'impresa interessata è iscritta o ha dato mandato deve confermare la propria disponibilità e l'accesso all'impresa dovrà avvenire entro i successivi 7 giorni. Il RLST procederà comunque nell'esercizio delle sue prerogative nei termini temporali sopra previsti anche in caso di mancata conferma.

I termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a 3 giorni per emergenze che attengono al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori, fermi restando i diritti del lavoratore in casi di pericolo grave ed immediato.

9. Il RLST esercita le proprie attribuzioni di conoscenza, di consultazione e di formulazione di pareri (previsto dall'art. 19 comma c e seguenti della 626) presso la sede dell'OPTA.

Le aziende pertanto devono inviare presso la sede degli OPTA le autocertificazioni o i risultati finali delle valutazioni del rischio, anche tramite i servizi di prevenzione.

10. Qualora i RLST siano dipendenti delle imprese, hanno diritto ad un periodo di aspettativa non retribuita, per l'intera durata del loro mandato, con richiesta avanzata dalle OO.SS. che li hanno formalizzati; al lavoratore RLST viene garantita la conservazione del posto.

11. I RLST restano in carica per 3 anni.

12. Per lo svolgimento dell'attività ai RLST sono riconosciute le risorse accantonate provvisoriamente presso il Fondo Relazioni Sindacali che provvederà alla ripartizione degli accantonamenti per gli ambiti territoriali individuati sulla base della documentazione che, congiuntamente, le OO.SS. presenteranno.

Successivamente verrà istituito un Fondo regionale specifico gestito paritetivamente per svolgere i compiti di cui sopra.

**B. Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese con più di 15 dipendenti, esclusi gli apprendisti e gli assunti con cfl)**

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno all'azienda (di seguito denominato RLSA) è eletto dai lavoratori nell'ambito delle RSU, o, in assenza, fra gli stessi lavoratori.
2. Le OO.SS. comunicano, con un preavviso di almeno 3 giorni, alle OO.AA. costituite presso gli OPTA, la data di svolgimento dell'assemblea aziendale per l'elezione del rappresentante aziendale alla sicurezza.
3. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
4. Per l'elezione i lavoratori nominano il segretario di seggio che redige anche il verbale delle elezioni e lo invia al datore di lavoro.
5. Il datore di lavoro comunica all'OPTA il nominativo del RLSA eletto.
6. Il RLSA resta in carica per 3 anni.
7. Al RLSA vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue. Il RLSA deve comunicare al datore di lavoro, con almeno 48 ore di anticipo, fatti salvi i casi di forza maggiore, l'utilizzo del permesso. Non vengono calcolate nel monte ore, le ore autorizzate per gli adempimenti previsti all'art. 19 della 626 lettere b, c, d, g, i, l.
8. Per l'espletamento del proprio incarico l'azienda dovrà fornire al RLSA le informazioni richieste e permettere la consultazione del documento sulla valutazione dei rischi. Di tali notizie il RLSA è tenuto a fare un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale (art. 19 della 626 comma 1 lettere e ed f). Il RLSA può formulare proprie proposte che devono risultare nel modulo della consultazione.
9. Il RLSA può chiedere la convocazione della riunione periodica prevista dall'art.11 comma 1 della 626 in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Di norma le riunioni periodiche sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con un ordine del giorno scritto.

28/11/96

## Ricerca di settore sugli andamenti occupazionali e di sviluppo nelle imprese artigiane

### Premesso che

- in questi anni E.B.E.R. si è dotato di una propria strumentazione in grado di elaborare dati annuali (complessivi e disaggregati per territori e settori) sulle condizioni strutturali, occupazionali, formative del settore artigiano regionale;
- la Banca dati E.B.E.R., costituisce una base per progettare un percorso di osservazioni più approfondito e più specifico della realtà artigiana;
- i recenti rinnovi degli integrativi contrattuali prevedono la costituzione di Osservatori regionali di categoria e molti di essi riconoscono in E.B.E.R. Regionale il punto di riferimento concreto per realizzare progetti specifici di approfondimento delle realtà settoriali (a partire dalla produttività dei settori per realizzare forme di salario variabile il più possibile determinate dall'analisi delle condizioni economico-produttive reali), si prefigura un terreno di qualificazione e di allargamento delle attuali attività di ricerca dell'E.B.E.R.

### Le parti sociali concordano:

- di favorire il consolidamento dell'attività di ricerca E.B.E.R., ritenendo che essa si configuri come lo strumento più agile e flessibile per una migliore conoscenza della realtà delle aziende artigiane sia nei suoi aspetti generali che nelle sue articolazioni di settore e di territorio; e che dei suoi elaborati potranno avvalersi non solo le organizzazioni artigiane e sindacali, ma anche il mondo economico, politico ed istituzionale della regione;
- sull'esigenza di rendere la ricerca E.B.E.R. uno strumento attivo di politica industriale e del lavoro, in grado di elaborare indicazioni sia congiunturali che di più lungo periodo, garantendo risultati fruibili in tempo utile per poter intervenire sui mutamenti in atto;
- di individuare il campo di intervento della ricerca E.B.E.R. nell'ambito delle aziende artigiane con dipendenti, in quanto è in riferimento a tali imprese che E.B.E.R. può mettere a disposizione elementi conoscitivi su cui costruire elaborazioni. Tuttavia potranno essere attivate anche le ricerche relative ai mutamenti della struttura delle aziende che si trasformano in altre realtà imprenditoriali (es. aziende più strutturate o aziende senza dipendenti), garantendo in tal modo, un'osservazione più complessiva delle modifiche intervenute o in atto nella composizione della struttura produttiva artigiana.

Le parti convengono le seguenti modalità operative:

- 1. Andamento economico-congiunturale**
  - Rilevazione della struttura delle imprese.

- Rilevazione dei fenomeni relativi alle professionalità necessarie per una attiva politica formativa (fabbisogni formativi delle imprese).
- Definizione di parametri di misurazione delle oscillazioni relative a:
  - a) produttività
  - b) redditività
  - c) competitività
  - d) posizionamento sui mercati
  - e) scostamenti del costo del lavoro tra diverse tipologie di imprese, sia rispetto al territorio che ad imprese con natura giuridica diverse.
- Livello degli investimenti: qualità e quantità.
- Livello di ricorso alle diverse forme di finanziamento.
- Andamenti congiunturali con particolare riguardo ai dati E.B.E.R. sul Fondo Sostegno al Reddito e loro comparazione con i dati reperibili, riferiti ad altre dimensioni imprenditoriali.

## 2. Indicazioni progettuali

- Disaggregazione categoriale delle rilevazioni di cui al punto 1.
- Contatto interattivo con altre strutture che operano nel campo delle ricerche e degli Osservatori.
- Contatto interattivo con gli Osservatori degli altri Enti Bilaterali regionali e con l'EBN.

## 3. Archiviazione

Allo scopo di conoscere sia i testi contrattuali, sia la evoluzione, nel tempo, degli istituti contrattuali viene costituito in E.B.E.R. un archivio che comprenderà:

- Archivio Accordi Interconfederali Nazionali (artigianato, piccola/media impresa).
- Archivio Accordi Interconfederali Regionali (artigianato, piccola/media impresa).
- Archivio Accordi Interconfederali Provinciali (artigianato, piccola/media impresa).
- Archivio CCNL (è questo il primo punto in cui è essenziale prevedere la ricerca e il confronto per singolo istituto e per singolo contratto collettivo oltre alla verifica dell'evoluzione sempre per singoli istituti e singoli contratti).
- Archivio storico dei Contratti collettivi regionali in Emilia Romagna con evidenziazione delle variazioni, intervenute nel tempo, degli articoli dei rispettivi CCNL e sulle singole variazioni di istituto (artigianato).
- Archivio storico degli Accordi Contrattuali Regionali nell'artigianato che hanno preceduto i CCNL con conseguente comparazione (artigianato).

28/11/96

- Archivio storico Accordi provinciali stipulati prima della contrattazione regionale con conseguente comparazione (artigianato).
- Archivio delle tabelle salariali in vigore nell'artigianato e aggiornamento, con particolare riferimento agli oneri e alla loro evoluzione.

#### **4. Interpretazioni contrattuali**

Verranno costituiti, su iniziativa delle categorie interessate, dei gruppi misti regionali, con lo scopo di rendere più fluide le relazioni sindacali, definire interpretazioni contrattuali univoche, prevenire conflittualità, omogeneizzare i comportamenti sul territorio regionale ed abbassare il contenzioso verso gli Istituti preposti alla vigilanza.

L'E.B.E.R. potrà predisporre, per tutti gli utenti, di intesa con le singole categorie interessate, le tabelle per l'aggiornamento salariale a fronte di modifiche contrattuali nazionali o regionali.

#### **5. Struttura operativa interna all'E.B.E.R.**

Verrà individuata una figura di coordinamento in grado di progettare attuativamente, attivare, seguire in tutte le fasi e portare a compimento il programma che verrà elaborato con la collaborazione dei responsabili del FSR e FFT. Verrà istituito un Comitato scientifico da affiancare, nelle diverse fasi, al coordinatore interno. Il comitato scientifico dovrà apportare anche quelle conoscenze di carattere operativo indirizzate alla stesura e, successivamente, alla realizzazione del programma.

Le competenze esterne di cui avvalersi sono individuate in:  
Informatiche, Statistiche, Organizzative.

#### **6. Risorse**

Il consolidamento dell'attività di ricerca, o una sua successiva confluenza complementare in strutture di più ampie dimensioni, può determinare una minor dispersione delle risorse investite sull'artigianato in quanto l'osservatorio può diventare strumento indispensabile per la conoscenza, a carattere generale, dei processi produttivi che insistono nella Regione Emilia Romagna. Per questa ragione si concorda una verifica con la Regione Emilia Romagna per ricercare spazi di collaborazione e finanziamento come già richiesto nelle lettere inviate dalle parti sociali e dall'Ente Bilaterale alla Presidenza della Giunta Regionale.

CNA  
CONFARTIGIANATO  
CASA  
CLAAI

CGIL  
CISL  
UIL

## Verbale d'Accordo

Il giorno 20 giugno 1997 si sono incontrate presso la sede E.B.E.R. le parti sociali promotrici dell'Ente Bilaterale Emilia Romagna (E.B.E.R.), CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL dell'Emilia Romagna per valutare tempi e modalità dei versamenti previsti per i Fondi costituiti in applicazione dell'Accordo Interconfederale 21/7/1988.

### Le parti

- visto l'A.I. nazionale 21/7/88
- visto l'art. 6 comma 9, lett c) della legge 7/12/89 n. 389
- visto l'A.I. regionale 21/7/90
- visto l'art. 9 bis della legge 1/6/91 n. 166
- vista la circolare INPS 20/6/91 n. 161
- visto l'A.I. nazionale 3/8 - 31/12/1992
- visto l'art. 3 del D.L. 22/3/93 n. 71 convertito nella legge 20/5/93 n. 151
- visto l'art. 5 comma 8 della legge 236/93 come successivamente modificato dall'art. 4 comma 2 della legge 451/94
- vista la circolare INPS 2/5/94 n. 131
- visti i chiarimenti emanati in data 2/8/94 dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
- visto l'A.I. regionale 25/10/94
- visto il Protocollo Ricognitivo delle prestazioni e versamenti E.B.E.R. 14/11/94
- visto l'A.I. regionale 28/11/96
- visto il Protocollo Ricognitivo delle prestazioni e versamenti E.B.E.R. 28/11/96
- visto l'art. 9 comma 1 della legge 28/11/96 n. 608
- vista la circolare INPS 19/2/97 n. 37
- visto l'A.I. 21/4/97
- esaminati i regolamenti dei Fondi aderenti all'Ente Bilaterale dalla data della sua costituzione

considerata la necessità di diramare indicazioni chiare ed univoche a tutte le imprese artigiane dell'Emilia Romagna al fine di assicurare la necessaria uniformità di comportamento anche alla luce dei chiarimenti diramati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

20/6/97

convengono

1. di posticipare al 20 ottobre 1997 (data di scadenza del DM10 relativo al mese di settembre) il termine di scadenza per i contributi dovuti a qualsiasi titolo al Fondo Sostegno al Reddito e al Fondo Relazioni Sindacali per gli anni 1989-1997.

2. Di determinare i contributi per l'adesione al Fondo Sostegno al Reddito nelle seguenti misure:

anni 1990-1993 L. 84.000

a totale copertura dei versamenti previsti dalla data di costituzione del Fondo

anno 1994 L. 84.000

anno 1995 L. 84.000

anno 1996 L. 84.000

anno 1997 L. 110.000

I contributi sono dovuti per ciascun dipendente in forza al 31/10 dell'anno precedente a quello di riferimento del contributo (per gli anni 90/93 il 31/10/92).

Per i lavoratori in forza con contratto part-time il contributo è fissato nella misura del 50%.

Sono esclusi dal versamento i lavoranti a domicilio, i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

Una quota pari a L. 66.000 per ogni dipendente deve essere assoggettata al contributo di solidarietà del 10% di cui al 2° comma dell'art. 9 bis L. 166/91.

I datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del Mod. DM 10/2, relativo al mese di settembre 1997, l'importo del contributo di solidarietà riferito a tutti i lavoratori interessati preceduto dalla dicitura "art. 9 bis L. 166/91" e dal codice "M 900", nonché dal numero dei dipendenti e, nella casella "retribuzioni", dalle somme costituenti la base imponibile.

Il versamento del contributo di solidarietà, pari a L. 6.600 per dipendente, verrà effettuato entro il 20/10/97, data di scadenza del DM 10.

Le imprese che nel corso degli anni 1990-1993 abbiano effettuato versamenti uguali o superiori a quello previsto dal presente accordo possono considerarli esaustivi.

Del pari esaustivi possono essere considerati i versamenti effettuati negli anni successivi se di misura pari o superiore all'importo indicato anche in assenza del versamento del 10% così come previsto dai regolamenti dei singoli anni.

I versamenti saranno effettuati attraverso la compilazione dei moduli relativi al 1997 compilando per ogni singolo anno un bonifico di versamento e indicando nell'identificativo dell'ordinante (codifica obbligatoria) l'anno di riferimento del contributo (per gli anni 90/93 indicare 93).

3. Di determinare i contributi per l'adesione al FONDO RELAZIONI SINDACALI nelle seguenti misure:

anni 1989-1993	L. 9.000 per dipendente
a totale copertura dei versamenti previsti dalla data di costituzione del Fondo	
anno 1994	L. 9.000
anno 1995	L. 9.000
anno 1996	L. 9.000
anno 1997	L. 9.000

I contributi sono dovuti per ciascun dipendente in forza al 31/10 dell'anno precedente a quello di riferimento del contributo (per gli anni 89/93 il 31/10/92).

Per i lavoratori in forza con contratto part-time il contributo è fissato in misura intera.

Sono esclusi dal versamento i lavoratori a domicilio, i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

Il versamento verrà effettuato entro il 20/10/97. I datori di lavoro esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del Mod. DM10/2 relativo al mese di settembre 1997, l'importo del contributo a favore del Fondo preceduto dalla dicitura "Contr. Ass. Contr." e dal codice "W 150".

Il contributo verrà determinato sommando i dipendenti di tutti gli anni di riferimento e indicando il dato cumulativo nella casella "N.Dipendenti".

4. Di escludere dai versamenti al Fondo Sostegno al Reddito, sulla base degli accordi in vigore:

- le imprese operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato;
- le imprese del settore Edilizia;
- le imprese del settore Autotrasporto c/t;
- le imprese del settore Pulizia;
- le imprese del settore Panificazione per gli anni fino al 1995 compreso;
- le imprese dei settori Marmo-Lapidei e Manufatti in cemento per gli anni fino al 1995 compreso.



20/6/97

5. Di escludere dai versamenti al Fondo Relazioni Sindacali, sulla base degli accordi in vigore:

- a) le imprese operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato;
- b) le imprese del settore Edilizia;
- c) le imprese del settore Pulizia;
- e) le imprese del settore Panificazione per gli anni fino al 1995 compreso;
- f) le imprese dei settori Marmo-Lapidei e Manufatti in cemento per gli anni fino al 1995 compreso.

6. Di individuare le seguenti particolarità operative relative a casi specifici:

- a) imprese rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL dell'artigianato ai sensi della L. 151/93 che, per comportamenti aziendali, applicano CCNL diversi da quelli sottoscritti per il comparto artigiano senza alcun riferimento all'Accordo Interconfederale 21/7/88. Sono tenute al versamento al Fondo Sostegno al Reddito e al Fondo Relazioni Sindacali ai sensi del parere emanato dalla Direzione Centrale INPS, in data 31/10/94.

- b) Imprese che, pur non essendo iscritte all'Albo ai sensi della L. 443/87, applicano CCNL del settore artigiano i quali prevedono l'adesione ai Fondi bilaterali.

Non sono tenute al versamento delle quote relative al Fondo Sostegno al Reddito le imprese per le quali è previsto il contributo per la Cassa Integrazione Guadagni. Sono al contrario tenute al versamento le imprese per le quali non sia previsto tale contributo. In ambedue i casi è previsto il versamento delle quote relative al Fondo Relazioni Sindacali.

- c) Imprese operanti in settori nei quali la sfera di applicazione dei CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni Artigiane comprendono anche tipologie aziendali per le quali è previsto il contributo per la Cassa Integrazione Guadagni.

Non sono tenute al versamento delle quote relative al Fondo Sostegno al Reddito in quanto gli interventi previsti per tali imprese sono quelli relativi al settore industriale. Sono invece tenute al versamento delle quote relative al Fondo Relazioni Sindacali.

Tenuto conto che la proroga del termine di scadenza dei versamenti non comporta alcuna maggiorazione a titolo di sanzioni o interessi, le imprese potranno usufruire delle provvidenze erogate dal Fondo Sostegno al Reddito esclusivamente in applicazione del regolamento in vigore e cioè 60 giorni

20/6/97

dopo il versamento per le prestazioni a favore dei dipendenti e 180 giorni dopo il versamento per le prestazioni a favore delle imprese.  
CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL dell'Emilia Romagna demandano all'E.B.E.R. il compito di informazione e diffusione del presente accordo.

*Bologna, 20 giugno 1997*

CNA  
CONFARTIGIANATO  
CASA  
CLAAI

CGIL  
CISL  
UIL



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it

28/7/97

## Verbale d'Accordo

Il giorno 28 luglio 1997 si sono incontrate presso la sede E.B.E.R. le parti sociali promotrici dell'Ente Bilaterale Emilia Romagna (E.B.E.R.), CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL dell'Emilia Romagna per valutare le azioni comuni da intraprendere al fine di sviluppare le iniziative necessarie allo sviluppo e sostegno dell'occupazione.

### Le parti

- Visto l'art. 5 della Legge Regionale 25/11/96 n. 45
- Visto il Comunicato Regionale per la Determinazione dei criteri e modalità attuative delle misure di politica regionale del Lavoro di cui agli articoli 5, 6 e 9 della L.R. 45/96
- Visto l'art. 3 della Legge 18/12/84 n. 863 e successive modifiche e integrazioni
- Visto l'A.I. nazionale 4/5/95
- Visto l'A.I. regionale 6/2/96

considerata la necessità di intervenire a sostegno dell'occupazione attraverso progetti che favoriscano l'inserimento di lavoratori appartenenti alle fasce deboli e lo sviluppo delle aree svantaggiate

### esaminata

- la situazione complessiva regionale, la possibilità di sviluppo, comprese le esigenze occupazionali prevedibili nel corso dei prossimi anni;
- la situazione del mercato del lavoro sul territorio regionale, connotato da aree con alte percentuali di disoccupazione, per le quali le parti sociali sono impegnate a ricercare risposte positive soprattutto per quanto riguarda disoccupati di lungo periodo, lavoratori in mobilità, donne e giovani di età inferiore ai 32 anni;
- la possibilità di intervenire attraverso l'utilizzo dei contributi previsti dall'art. 5 della Legge Regionale 25/11/96 n. 45

### convengono

1. di operare, attraverso l'E.B.E.R., per garantire un supporto tecnico e organizzativo per la presentazione delle domande e determinare i risultati delle iniziative avviate nel comparto artigiano.

A tal fine le domande presentate alla Regione Emilia Romagna dovranno essere inviate, in copia, all'E.B.E.R. - Ente Bilaterale Emilia Romagna, Viale Silvani 6, 40100 Bologna.

28/7/97

L'Ente interverrà sui territori interessati per permettere un pieno utilizzo della normativa in vigore mantenendo uno stretto rapporto con la Regione.  
2. Di incontrarsi, entro 6 mesi, per verificare i risultati ottenuti e individuare le azioni necessarie per sviluppare ulteriormente le iniziative per l'inserimento al lavoro nelle aree interessate.

Letto, confermato e sottoscritto.

*Bologna, 28 luglio 1997*

CNA  
CONFARTIGIANATO  
CASA  
CLAAI

CGIL  
CISL  
UIL



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it

28/8/97

## Riorganizzazione E.B.E.R.

La riflessione fra le parti sociali ha evidenziato l'esigenza inderogabile di dare una nuova e definitiva configurazione al sistema E.B.E.R. ed alla sua struttura.

A questo scopo è allo studio una proposta per la riformulazione di statuti e regolamenti, tesa a prevedere un assetto definitivo che garantisca autonomia gestionale e trasparenza.

In attesa che tale proposta sia completata e sottoposta all'approvazione delle parti sociali e degli organismi competenti, si rende necessario procedere ad una prima serie di modifiche rispetto alla situazione attuale.



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it



28/8/97

È consapevolezza diffusa tra tutte le parti sociali, che in questi anni si sono prodigate prima per la definizione poi per l'avvio e infine per il consolidamento dell'esperienza bilaterale nel settore artigiano dell'Emilia Romagna, che bisogna avviare una nuova fase dell'esperienza finalizzata ad una più puntuale strutturazione dei ruoli e delle funzioni sia dei soggetti sociali stessi sia degli organismi istituzionali bilaterali sia della struttura operativa dell'E.B.E.R.

In tale ambito possono essere definiti i seguenti ruoli e compiti:

#### *SOCI FONDATORI*

- |               |  |
|---------------|--|
| Parti sociali | - Rappresentanza sociale nelle strutture bilaterali<br>- Verifica e controllo applicazione dei disposti contrattuali |
| Enti pubblici | - Valorizzazione e sviluppo esperienza bilaterale<br>- Verifica rispondenza delibere ai dettati contrattuali         |

#### *ORGANISMI*

- |                      |   |
|----------------------|---|
| Assemblea            | - Sede decisionale istituzionale  |
| Comitato di gestione | - Rappresentanza istituzionale  |
| Presidenza           | - Indirizzo e orientamento attività bilaterali<br>- Coinvolgimento e rapporto livelli decentrati (riunioni periodiche presidenti, vice presidenti E.B.E.R. di Bacino) |

#### *STRUTTURA*

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Direzione             | - La gestione operativa dei deliberati in completa autonomia con coordinamento e verifica della Direzione |
| Responsabili attività | - Individuazione responsabilità operative di livello verticale e orizzontale                              |
| Personale operativo   | - Funzionalità struttura regionale<br>- Responsabilità operativa strutture decentrate.                    |

28/8/97

### Struttura E.B.E.R.

*DIREZIONE*

- Coordinamento attività
- Affidamento incarichi
- Valutazione e verifica obiettivi
  
- Procedure operative
- Stampa, immagine, comunicazione
- Personale

INCARICHI ORIZZONTALI

*ORGANIZZAZIONE*

- Funzionalità sede regionale
- Funzionalità sedi di bacino
- Economato
- Predisposizione iniziative
- Supporto organizzativo attività verticali

*AMMINISTRAZIONE*

- Contabilità
- Amministrazione
- Predisposizione e presentazione bilanci
- Rapporto Collegio sindaci revisori
- Gestione finanziaria

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
 portale della contrattazione.it



28/8/97

## INCARICHI VERTICALI

<i>FDO SOSTEGNO AL REDDITO</i>	Predisposizione regolamenti e proposte Indicazioni operative addetti Indicazioni operative per gestione servizi Informazioni imprese e dipendenti Relazioni con Istituti previdenziali Verifica e controllo operatività Verifica funzionamento sistema sul territorio
<i>FDO FORMAZIONE TEORICA</i>	Predisposizione regolamenti e proposte Indicazioni operative addetti Indicazioni operative per gestione servizi Informazioni imprese e dipendenti Relazioni con Enti di formazione Verifica e controllo operatività Verifica funzionamento sistema sul territorio
<i>FDO RELAZIONI SINDACALI</i>	Gestione rapporti con INPS Verifica e controllo versamenti Verifica erogazione risorse
<i>OSSERVATORIO IMPR. ARTIG.</i>	Indagine annuale su dati INPS e E.B.E.R. Indagine Assessorato Industria Rapporti con Osservatorio Mercato del Lavoro Indagine qualifiche CFL Indagini e ricerche
<i>ARCHIVIO CONTRATTUALE</i>	Inserimento CCNL-CRIL-A.I. Aggiornamento tariffe Aggiornamento costo del lavoro Indagine addensamenti Indagine differenziali retributivi
<i>SICUREZZA E SALUTE</i>	Gestione operativa attività CPRA Verifica e supporto attività OPTA Funzionamento, raccolta e gestione dati D.Lgs. 626/94



28/8/97

## Osservatorio - Area Ricerche E.B.E.R.

L'Osservatorio che si intende strutturare non parte da un progetto elaborato e definito, ma può comprendere in un'area vasta, diverse articolazioni operative. Attualmente le attività e le partecipazioni sviluppate sono costituite da:

- Osservatorio Imprese Artigiane (Fondo Sostegno al Reddito - Fondo Formazione Teorica - Fondo Relazioni Sindacali). Si tratta della principale elaborazione di analisi statistica prodotta da E.B.E.R. con l'ausilio della propria banca dati (supporto al seminario annuale dell'E.B.E.R. e agli approfondimenti analitici).
- Progetto innovativo sperimentale biennale per la realizzazione di una banca dati sui profili professionali dei contratti di formazione - lavoro e sulle nuove modalità di formazione sul lavoro nel settore artigiano. Il progetto dovrà essere sviluppato in coopartecipazione con la Regione Emilia Romagna (Ass. Formazione e Lavoro).
- Osservatorio per l'analisi delle dinamiche salariali e del costo del lavoro nei comparti del settore artigiano, su basi statistiche fornite dall'archivio contrattuale. N.B. (attualmente allo stato progettuale)
- Partecipazione allo sviluppo del Progetto di osservatorio regionale relativo al settore artigiano definito di interconnessione con schema quadro Ministeriale (Ministro Industria - Artigianato). La ricerca comprende sia la fase congiunturale (rilevazioni semestrali), che l'analisi strutturale. L'E.B.E.R. è attrezzata per concorrere alla realizzazione di entrambe le fasi della ricerca. Occorre formalizzare la partecipazione dell'E.B.E.R. nel Comitato di Progetto.
- Partecipazione alla predisposizione del nuovo volume sul "Mercato del Lavoro in Emilia Romagna Andamenti e prospettive" promosso dal comitato scientifico dell'Osservatorio sul Mercato del Lavoro. L'apporto E.B.E.R. si concretizza nella fornitura di dati e analisi derivate dalla propria base statistica.
- Partecipazione al Progetto di ricerca "Nuove tendenze del sistema di rappresentanza degli interessi economici: trends, modelli di sviluppo e politiche di gestione", promosso dall'Istituto R.S.O.

## Archivio contrattuale

In relazione all'attuazione dell'Archivio contrattuale, così come previsto dall'Accordo 28/11/96 il cui testo è di seguito riportato, le parti incaricano la struttura di definire un progetto operativo sulla base degli obiettivi già definiti.

### *Archiviazione*

Allo scopo di conoscere sia i testi contrattuali, sia la evoluzione, nel tempo, degli istituti contrattuali viene costituito in E.B.E.R. un archivio che comprenderà:

- Archivio Accordi Interconfederali Nazionali (artigianato, piccola/media impresa)
- Archivio Accordi Interconfederali Regionali (artigianato, piccola/media impresa)
- Archivio Accordi Interconfederali Provinciali (artigianato, piccola/media impresa)
- Archivio CCNL (è questo il primo punto in cui è essenziale prevedere la ricerca e il confronto per singolo istituto e per singolo contratto collettivo oltre alla verifica dell'evoluzione sempre per singoli istituti e singoli contratti)
- Archivio storico dei Contratti collettivi regionali in Emilia Romagna con evidenziazione delle variazioni, intervenute nel tempo, degli articoli dei rispettivi CCNL e sulle singole variazioni di istituto (artigianato)
- Archivio storico degli Accordi provinciali stipulati prima della contrattazione regionale con conseguente comparazione (artigianato)
- Archivio delle tabelle salariali in vigore nell'artigianato e aggiornamento, con particolare riferimento agli oneri e alla loro evoluzione.

### *Interpretazioni Contrattuali*

Verranno costituiti, su iniziativa delle categorie interessate, dei gruppi misti regionali, con lo scopo di rendere più fluide le relazioni sindacali, definire interpretazioni contrattuali univoche, prevenire conflittualità, omogeneizzare i comportamenti sul territorio regionale ed abbassare il contenzioso verso gli Istituti preposti alla vigilanza.

L'E.B.E.R. potrà predisporre, per tutti gli utenti, di intesa con le singole categorie interessate, le tabelle per l'aggiornamento salariale a fronte di modifiche contrattuali nazionali o regionali.

28/8/97

## Definizione rapporti E.B.E.R. - FSR - CPRA - OPTA relativi alla gestione D.Lgs. 626/94

Le parti concordano che l'insediamento definitivo degli OPTA avverrà entro e non oltre il 15 settembre 1997.

Per la loro composizione iniziale si farà riferimento alla rappresentanza espressa nelle commissioni o sottocommissioni territoriali di bacino.

Per i bacini di Bologna e Parma, in relazione all'articolazione del territorio imolese ed alla pluralità di associazioni presenti nella provincia di Parma, è possibile prevedere la nomina di membri supplenti.

Per una razionale gestione degli organismi preposti all'applicazione del decreto 626/94 e degli accordi interconfederali nazionale e regionale si individua nel CPRA l'organismo incaricato di elaborare indirizzi, linee guida e regolamenti, per realizzare una gestione la più possibile omogenea, da parte degli OPTA (ferma restando la loro autonomia operativa prevista nella 626), dei poteri loro affidati in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; tale funzione del CPRA è estesa anche alla definizione dei contenuti dei programmi formativi per i componenti degli OPTA e per gli RLS.

Le funzioni di raccordo politico-organizzativo fra le indicazioni del CPRA e gli OPTA, vengono affidate alla struttura di E.B.E.R. regionale incaricata di gestire le questioni della sicurezza.

I due coordinatori del CPRA faranno riferimento alla struttura dell'E.B.E.R. regionale incaricata della gestione dei problemi della sicurezza che partecipa alle riunioni del CPRA.

Le parti si impegnano a verificare la congruità delle risorse destinate, dal FSR per interventi a favore delle imprese in materia di sicurezza, per assicurare la continuità degli interventi nella fase di avvio del sistema nelle imprese artigiane.

## Attuazione della delibera "Gestione E.B.E.R. di Bacino"

### *Regolamento*

Per quando riguarda il rapporto tra E.B.E.R. regionale e strutture decentrate di bacino, a completamento di quanto stabilito nel regolamento del marzo '96 si precisa:

- 1) per quanto riguarda lo svolgimento della attività decentrate sui singoli aspetti (Commissione per la formazione dei lavoratori assunti con CFL, Commissione per l'erogazione delle prestazioni in caso di sospensione dell'attività produttiva, funzionamento OPTA), le Commissioni di bacino faranno riferimento ai singoli responsabili regionali di tali attività indicati da E.B.E.R., in presenza di problemi specifici inerenti l'attività di sviluppo e di gestione degli accordi e dei regolamenti che dovessero sorgere.
- 2) Per tutti i problemi di carattere amministrativo finanziario è punto di riferimento il responsabile amministrativo dell'E.B.E.R. regionale.
- 3) La Direzione regionale E.B.E.R. è punto di riferimento per quanto riguarda l'insorgere di problemi politico-organizzativi che dovessero evidenziarsi nella gestione delle attività generali e non specifiche dei bacini.
- 4) Nella individuazione delle soluzioni ai problemi specifici e settoriali emersi nei diversi bacini, i singoli responsabili verticali regionali si confronteranno con la Direzione regionale generale dell'E.B.E.R..
- 5) In presenza di mutamenti nella composizione del personale tecnico-impiegatizio dei bacini, l'E.B.E.R. regionale deve prevedere un programma formativo e di aggiornamento permanente di tale personale, per metterlo in condizione di esercitare nel modo migliore le funzioni ad esso affidate (come del resto già avviene per il personale tecnico-impiegatizio operante presso l'E.B.E.R. regionale).
- 6) Le delibere relative alla gestione dei singoli bacini vengono approvate dal Comitato di Gestione dell'E.B.E.R.